

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE SOCIETARIA

- *Trasformazioni-conferimenti*
- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA

- *consulenza del lavoro*
- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*

Circ. n° 4 del 05/09/2009

Contatto di lavoro accessorio

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Contratto di lavoro accessorio

La disciplina dei cd. “buoni lavoro” (artt. 70 e succ. del D.Lgs. n. 276/2003), è stata semplificata e contemporaneamente liberalizzata al fine di renderla più «appetibile» e favorirne il decollo, fino ad ora non riuscito.

In particolare è stata cancellata l'elencazione (art. 71 del D.Lgs. n. 276/2003) dei soggetti con riferimento ai quali è possibile ricorrere al lavoro accessorio, con la conseguenza che dal 25 giugno 2008 tale tipologia è applicabile con qualsiasi categoria di lavoratori. Si segnala in proposito che le uniche categorie individuate dalla legge riguardano le attività che possono essere prestate e sono quelle degli studenti entro il 25-9 anno di età, i quali possono essere impiegati durante i periodi di vacanza, nonché i pensionati. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 70, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza e di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti in regime speciale Iva (art. 34, c. 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Le attività sopra elencate, anche se svolte a favore di più beneficiari, si configurano come prestazioni meramente occasionali ed accessorie a condizione che il compenso percepito presso lo stesso committente non sia superiore a 5.000 euro nell'anno solare (per le imprese familiari il limite è di 10.000 euro per anno fiscale).

I datori di lavoro che intendono ricorrere al lavoro accessorio devono acquistare presso appositi rivenditori autorizzati uno o più carnet di buoni il cui valore è stabilito da apposito decreto ministeriale.

Il prestatore di lavoro accessorio riceve per la prestazione resa uno o più dei suddetti buoni e li incassa presso i concessionari autorizzati.

Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

Il decreto del Ministero del lavoro 30 settembre 2005, ha fissato a 10 euro il valore nominale del buono che, al netto della contribuzione Inps del 13%, Inail del 7% e della quota per la gestione del servizio del 5%, è pari a 7,50 euro. Tuttavia, tale valore non è legato ad una durata temporale della prestazione per cui le parti possono stabilire liberamente il compenso per la prestazione resa e, di conseguenza, il numero dei buoni spettanti.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

È prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che individui il concessionario del servizio e regolamenti i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale la norma ha attribuito tali compiti all'Inps e alle Agenzie per il lavoro.

Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all'Inps, alla Gestione separata in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Inail, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l'importo autorizzato dal D.M. a titolo di rimborso spese.

Con riferimento all'impresa familiare, la norma stabilisce che trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

La riforma operata nel periodo estivo non ha risolto i problemi meramente operativi che sono alla base del funzionamento del lavoro accessorio. Infatti fino a quando i voucher non saranno effettivamente disponibili presso i concessionari autorizzati, tale particolare tipologia contrattuale non potrà di fatto essere attivata.

Si sottolinea in proposito che in caso di ricorso al lavoro accessorio, i lavoratori interessati non vanno comunicati ai Centri per l'impiego né registrati sul Libro unico del lavoro.

Non trattandosi di un rapporto di lavoro subordinato non si deve nemmeno fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro.

Il Testo unico sulla sicurezza (art. 3, c. 8 del D.Lgs. n. 81/2008) ha preso in considerazione anche le prestazioni di lavoro accessorio stabilendo che nei confronti dei lavoratori che effettuano tali prestazioni si applicano tutte le norme sulla sicurezza.

Tuttavia, tale disposizione non si applica in caso di svolgimento di piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani agli ammalati e disabili.

Prima della riforma estiva, l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 prevedeva l'applicazione del lavoro accessorio anche nell'ambito «dell'esecuzione delle vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati».

Tale attività è poi stata di fatto assorbita nella nuova definizione più ampia in vigore dal 25 giugno 2008, che prevede l'applicazione del lavoro accessorio nelle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza, ovvero nelle attività agricole svolte a favore dei soggetti in regime speciale Iva.

Con decreto del 12 marzo 2008, il Ministero del lavoro ha introdotto una fase di sperimentazione per l'anno 2008 che riguarda solo l'ambito della vendemmia.

Nel decreto sono state disciplinate le modalità di gestione del rapporto di lavoro accessorio, individuato nell'Inps l'ente concessionario che deve provvedere al pagamento delle spettanze al prestatore di lavoro ed allegato il modello di convenzione che, le regioni o le province interessate ad utilizzare il lavoro accessorio, devono sottoscrivere con l'Inail e l'Inps.

In data 31 luglio 2008, l'Inps ha emanato (circolare n. 81/2008) le indicazioni operative necessarie per la gestione della sperimentazione nella vendemmia prevedendo l'utilizzo di due diverse tipologie di «voucher»:

- «telematico», disponibile dal 1-9. agosto 2008, che prevede l'utilizzo di un tesserino magnetico per l'accredito del compenso al lavoratore;
- «cartaceo», disponibile dal 19 agosto 2008.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1

TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642

info@studiocastellano.com

castellanovincenzo@virgilio.it

sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Con successivo intervento del 27 ottobre scorso (circolare n. 94) la stessa Inps ha fornito nuove indicazioni al fine di adeguarsi al nuovo quadro normativo delineatosi dopo la riforma estiva, specificando in particolare che l'utilizzo dei buoni lavoro in agricoltura può avvenire per le seguenti attività:

- prestazioni occasionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 anni di età, studenti, per le sole attività agricole stagionali in favore di aziende di qualunque dimensione;
- prestazioni occasionali svolte dalla generalità dei soggetti prestatori per la generalità delle attività agricole in favore di aziende aventi un volume d'affari annuo inferiore a 7 mila euro.

Con l'occasione, l'Istituto ha inoltre provveduto ad introdurre un nuovo carnet o buono «multiplo», equivalente a 5 voucher del valore lordo all'acquisto di € 50 (valore netto all'incasso per il lavoratore € 37,50). Il voucher da € 10 e il buono «multiplo» da € 50 potranno pertanto essere usati anche in combinazione tra di loro per determinare l'esatto importo del corrispettivo di una prestazione di lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui corrispettivo ammonta a € 70 potrà essere retribuita con un buono «multiplo» da € 50 più 2 voucher da € 10, oppure con 7 voucher da € 10.

I buoni cartacei sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi provinciali Inps. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.

I soggetti interessati allo svolgimento della prestazione devono comunque comunicare la loro disponibilità ai Centri per l'impiego o soggetti accreditati, mentre il datore di lavoro deve acquistare i buoni del valore di 10 euro che saranno utilizzati per pagare il prestatore. Il committente e il prestatore/lavoratore possono utilizzare uno dei seguenti canali sia nella fase di registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher e riscossione):

- Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
- Sito internet www.inps.it;
- Sedi Inps;
- Centri per l'Impiego (Cpi);
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, firmatarie del Coni di settore. Il compenso percepito dal prestatore, al netto delle somme trattenute dal concessionario, è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione.

NB: per il settore turismo-ristorazione-commercio-

Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per chiarimenti, approfondimenti sul tema e per espletare tutte le verifiche e i calcoli di convenienza.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com